

## Appendice 1

### *Sintesi dei principali interventi di revisione e riforma del sistema pensionistico dal 1992 al 2015 e requisiti di accesso al pensionamento a normativa vigente*

- a) **La riforma Amato (D.Lgs. n. 503/1992)** ha introdotto: 1) la perequazione automatica delle pensioni legata esclusivamente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati; 2) l'elevamento graduale, per il settore privato, dell'età di pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, con innalzamento contestuale da 15 a 20 anni del requisito assicurativo minimo per la pensione nel metodo retributivo; 3) l'innalzamento a 35 anni dell'anzianità contributiva per avere titolo alla pensione di anzianità nel settore pubblico; 4) il blocco delle pensioni di anzianità; 5) l'introduzione dei nuovi requisiti reddituali per l'integrazione al minimo.
- b) **Il D.Lgs. n. 373/1993** ha gradualmente ampliato l'arco temporale per la determinazione della retribuzione pensionabile (dagli ultimi 5 agli ultimi 10 anni).
- c) **Le leggi n. 537/1993 e n. 724/1999** hanno unificato le aliquote di rendimento per anno di contribuzione e le basi imponibili nei diversi regimi pensionistici, oltre ad avere realizzato un blocco (temporaneo) delle pensioni di anzianità, già anticipato nel 1992.
- d) **La riforma Dini (legge n. 335/1995)** ha introdotto: 1) il nuovo metodo di calcolo contributivo", prevedendo il pensionamento ad età comprese tra 57 e 65 anni sia per gli uomini che per le donne; 2) ha definito le nuove regole per le pensioni di anzianità (40 anni di versamenti a qualsiasi età oppure almeno 57 anni di età e 35 di contributi); 3) ha previsto l'ulteriore posticipo del pensionamento di anzianità, rispetto alla maturazione dei requisiti fissati dalla legge, operato tramite il meccanismo delle decorrenze (c.d. finestre di uscita) aventi cadenza trimestrale; 4) ha inasprito i requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo.
- e) **La riforma Prodi (legge n. 449/1997)** 1) è intervenuta in materia di disparità nelle regole per e pensioni di anzianità tra dipendenti pubblici e dipendenti privati e in tema di omogeneizzazione delle contribuzioni per le diverse categorie professionali; 2) ha introdotto la sospensione temporanea delle indicizzazioni (ai prezzi) per le pensioni al di sopra di tre milioni di lire ed ha previsto un meccanismo di aliquote decrescenti all'indicizzazione delle pensioni. Tali misure di raffreddamento sono state successivamente azzerate con la legge di bilancio 2001.
- f) **La riforma Berlusconi (legge n. 243/2004)** ha introdotto: **a)** il meccanismo del **"bonus contributivo"** prevedendo che chi ha maturato i requisiti per la pensione ma volontariamente resta al lavoro potrà avere netti in busta paga i contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'Inps (esempio per una retribuzione di 1000 € se ne ottengono in più 400); **b)** l'istituto della totalizzazione atteso da oltre 20 anni e che consente di sommare tutti i periodi contributivi (superiori a 5 anni) per ottenere la pensione con 65 anni di età e 20 di contributi o con 40 anni di contributi evitando il costoso metodo della **"ricongiunzione onerosa"**; inoltre ha previsto: 1) misure volte ad innalzare l'età pensionabile con riferimento all'accesso anticipato al pensionamento nei regimi retributivo, misto e contributivo, rispetto alle età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; 2) misure per ridurre da quattro a due le finestre di uscita per il pensionamento anticipato con un conseguente differimento medio

dell'erogazione del trattamento di 9 e 15 mesi dal raggiungimento dei requisiti minimi, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e autonomi; 3) la possibilità per le sole donne che optano per il calcolo contributivo di ottenere, in via sperimentale sino al 2015, la pensione di anzianità con 35 anni di contributi all'età di 57 anni (58 le autonome).

- g) **La legge n. 247/2007 (Prodi-Damiano): 1)** ha in parte modificato la riforma Berlusconi sopra descritta eliminando il super bonus e rendendo più graduale l'innalzamento dell'età di pensione attraverso "scalini" e "quote vincolate" costituite dalla somma di età anagrafica e anni di contributi; **2)** Su proposta del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, ha reso più efficiente l'impianto del sistema contributivo introdotto dalla riforma del 1995 applicando a partire dal 2010 i nuovi coefficienti di trasformazione definiti nel 2005 ma prevedendo che il loro aggiornamento avvenga poi, a decorrere dal 2013 con cadenza triennale e non più decennale; **3)** ha previsto che la totalizzazione degli anni contributivi sia possibile per periodi minimi di tre anni in su, anziché 5 come prevedeva il decreto istitutivo della totalizzazione introdotto dal precedente Governo.
- h) **La legge n. 133/2008** ha stabilito la piena cumulabilità della pensione di vecchiaia e anticipata con i redditi da lavoro.
- i) **La legge n. 122/2010** che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 78/2010 è intervenuta su:
- **regime delle decorrenze.** Il regime delle decorrenze viene reso più stringente per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento dal 1° gennaio 2011. Il periodo di posticipo diventa di 1 anno per i dipendenti e di 1 anno e mezzo per i lavoratori autonomi e riguarda sia il pensionamento anticipato (incluso il canale dei 40 anni di contribuzione) che il pensionamento di vecchiaia.
  - **adeguamento dei requisiti di età per il pensionamento.** I requisiti minimi di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale vengono adeguati nel tempo in funzione delle variazioni della speranza di vita a 65 anni, come rilevate dall'Istat nel triennio precedente. L'adeguamento alla speranza di vita è applicato per la prima volta nel 2015 e in tale occasione non può superare i 3 mesi. Il successivo aggiornamento è previsto per il 2019 e, poi, ogni 3 anni così da allineare il meccanismo di revisione dei requisiti di età con quello previsto per la revisione dei coefficienti di trasformazione nel sistema di calcolo contributivo.
  - **età di vecchiaia delle donne nel settore pubblico.** Nel settore pubblico, l'età di vecchiaia delle donne (60 nel 2009) viene equiparata a quella degli uomini nel 2012 (è 61 nel 2010-2011), invece che nel 2018 come precedentemente previsto dalla legge n. 102/2009.
- l) **La legge n. 111/2011)** che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 98/2011 (riforma Sacconi-Tremonti) è intervenuta su:
- **età di vecchiaia delle donne nel settore privato.** L'età di vecchiaia delle donne nel settore privato è gradualmente equiparata a quella degli uomini (e delle donne del settore pubblico) nel periodo 2020-2032.
  - **adeguamento dei requisiti di età.** L'adeguamento dei requisiti di età alle variazioni della speranza di vita (pensioni di vecchiaia, anticipate e assegni sociali) precedentemente previsto a partire dal 2015 viene anticipato al 2013. Ciò implica un ulteriore incremento del requisito di età per l'accesso al pensionamento di 4 mesi a partire dal 2016 (data della seconda revisione).

- ***pensionamento anticipato con il canale dei 40 anni di contribuzione.*** Per i lavoratori che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età, il posticipo del pagamento rispetto alla maturazione del requisito tramite il meccanismo delle decorrenze viene ulteriormente incrementato di 3 mesi a partire dal 2014 (1 mese nel 2012 e 3 mesi nel 2013).
  - ***indicizzazione delle pensioni.*** Per il biennio 2012-2013, e limitatamente alle pensioni di importo complessivo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps, l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici al tasso di inflazione non è concessa, con esclusione della fascia di importo di tali trattamenti inferiore a 3 volte il minimo, in relazione alla quale l'indicizzazione è riconosciuta nella misura del 70%.
- m) La legge n. 148/2011** che ha convertito il decreto legge n. 138/2011 è nuovamente intervenuta su:
- ***età di vecchiaia delle donne nel settore privato.*** Il percorso di allineamento dell'età di vecchiaia delle donne nel settore privato rispetto a quello degli uomini (e delle donne nel settore pubblico) viene anticipato di 6 anni nel periodo 2014-2026 rispetto al periodo 2020-2032, precedentemente previsto.
  - ***regime delle decorrenze.*** Il posticipo del pagamento della pensione rispetto alla data di maturazione dei requisiti, previsto dal regime delle decorrenze, si applica anche ai dipendenti pubblici della scuola precedentemente esentanti.
- n) La legge n. 214/2011** che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 201/2011 (**riforma Monti-Fornero**) ha stabilito quanto segue:
- ***estensione del calcolo contributivo*** ai lavoratori assoggettati al calcolo retributivo, precedentemente esclusi (coloro che vantavano almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995). L'estensione riguarda i periodi contributivi accreditati a partire dal primo gennaio 2012, secondo il principio del pro-rata.
  - ***regime delle decorrenze.*** Il regime delle decorrenza viene abolito e, in generale, sostituito con un corrispondente incremento dei requisiti minimi di età e/o di contribuzione per l'accesso al pensionamento.
  - ***pensionamento di vecchiaia delle donne nel settore privato.*** Il processo di allineamento dell'età di vecchiaia delle donne nel settore privato rispetto a quello degli uomini (e delle donne nel settore pubblico) è stato ulteriormente accelerato. La totale equiparazione sarà raggiunta entro il 2018, anziché entro il 2026, come previsto dalla normativa precedente.
  - ***assegno sociale.*** In aggiunta agli adeguamenti periodici alle variazioni della speranza di vita, il requisito minimo di età per l'accesso all'assegno sociale è stato incrementato di 1 anno a partire dal 2018, risultando così pienamente allineato al requisito minimo di età per il pensionamento di vecchiaia.
  - ***pensionamento anticipato con requisito congiunto età/anzianità contributiva.*** Il canale di pensionamento anticipato con il requisito congiunto età/anzianità contributiva è stato abolito in tutti i regimi pensionistici (resta vigente sino al 2015 per le sole donne che optano per il criterio di calcolo contributivo). Nel regime contributivo, in via aggiuntiva al canale con sola anzianità contributiva, il pensionamento anticipato è consentito con un'età inferiore fino a 3 anni rispetto a quella di vecchiaia, purché l'interessato sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e possa vantare un ammontare mensile di pensione non

inferiore ad un importo soglia fissato in misura l'importo pari a 2,8 volte l'assegno sociale Inps.

- ***pensionamento anticipato con il canale indipendente dall'età***. Nel caso del pensionamento anticipato con il canale indipendente dall'età anagrafica, il requisito minimo degli uomini è ulteriormente aumentato di 2 anni ed 1 mese (1 anno e 1 mese per le donne). Sulla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo si applica una penalizzazione del 1% a 61 anni e del 2% a 60 anni, a cui si aggiungono ulteriori 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni. In relazione alla suddetta penalizzazione, sono previste esclusioni per coloro che maturano il requisito entro il 31/12/2017.
- ***adeguamento dei requisiti minimi***. Anche il requisito contributivo minimo per l'accesso al pensionamento anticipato con il solo canale anzianità, indipendentemente dall'età, viene periodicamente adeguato in funzione delle variazioni delle speranza di vita a partire dal 2013, come già previsto per il pensionamento di vecchiaia.  
A partire dal 2021, l'adeguamento di tutti i requisiti del sistema pensionistico è biennale anziché triennale, e tale diversa periodicità è applicata anche alle concomitanti procedura di aggiornamento del coefficiente di trasformazione.
- ***aliquote contributive***. Le aliquote contributive dei lavoratori autonomi vengono gradualmente incrementate dal 20% (20,3% per i CDCM) del 2011 al 24% del 2018. Inoltre, la legge n. 183/2011 (legge di Stabilità 2012) aveva già incrementato di 1 punto percentuale l'aliquota dei lavoratori parasubordinati portandola al 27% (18% per i lavoratori parasubordinati già pensionati o iscritti ad altro fondo o gestione).
- ***indicizzazione delle pensioni***. Per il biennio 2012-2013, le pensioni di importo complessivo superiore a 3 volte il minimo (circa 1.400 euro mensili) non sono indicizzate al tasso di inflazione.
- ***contributo di solidarietà***. Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati (con pensione pari o superiore a 5 volte il minimo) degli ex-fondi trasporti, elettrici e telefonici e del fondo volo.
- o) **La legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014)** ha stabilito quanto segue:
  - ***indicizzazione delle pensioni***. Per il triennio 2014-2016 è stato introdotto un nuovo sistema di indicizzazione così articolato: riconoscimento del tasso d'inflazione al 100% per i trattamenti di importo sino a 3 volte il minimo Inps; 95% per i trattamenti d'importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo; 75% per i trattamenti di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo; 50% per i trattamenti d'importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo e 45% (40% per il solo anno 2014) per i trattamenti d'importo superiore a 6 volte il minimo. Peraltro, il nuovo meccanismo di rivalutazione non avviene più per scaglioni, ma riguarda l'intero importo e non solo la parte eccedente la soglia garantita, come avveniva prima.
  - ***contributo di solidarietà***. Per il periodo 2014-2016 ai titolari delle cosiddette "pensioni d'oro" è stato imposto un contributo di solidarietà così articolato: 6% per la parte eccedente l'importo annuo pari a 14 volte il trattamento minimo Inps; 12% per la parte eccedente l'importo annuo pari a 20 volte il trattamento minimo e 18% per la parte eccedente l'importo pari a 30 volte il trattamento minimo.
- p) **La legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) modifica la Monti-Fornero come segue:**
  - ***penalizzazione pensioni anticipate***: le riduzioni sulla quota di pensione anticipata calcolata con il metodo retributivo (penalizzazione dell'1% a 61 anni e del 2% a 60 anni, a cui si

aggiungono ulteriori 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni) è **soppressa**, con decorrenza 1° gennaio 2015 nei confronti di tutti coloro che maturano il requisito entro il 31/12/2017.

- **limite alle pensioni d'importo elevato:** in seguito all'estensione del calcolo "contributivo" pro-rata per tutti, a partire dal gennaio 2012, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle **regole di calcolo vigenti prima della riforma Monti-Fornero**. In sostanza, coloro che continuano a lavorare dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipata), non possono ottenere un trattamento d'importo superiore a quello che avrebbero riscosso con le regole precedenti l'ultima riforma. *La norma – indirizzata soprattutto ai grand comis di stato - interessa tutti e non solo gli appartenenti al pubblico impiego.*

q) **Il decreto legge n. 65/2015 (convertito in L. 109/2015)**, emanato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il "blocco" dell'indicizzazione per il biennio 2012/2013 delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo **introdotto dalla Monti-Fornero**, ha sostanzialmente riformulato le regole come segue.

**Per gli anni 2012 e 2013:**

- 100% dell'Istat fino a tre volte il minimo Inps;
- 40% dell'indice oltre tre e fino a quattro volte il minimo;
- 20% dell'indice oltre quattro e fino a cinque volte il minimo;
- 10% dell'indice oltre cinque e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

**Per gli anni 2014 e 2015:**

- 100% dell'Istat fino a tre volte il minimo Inps;
- 20% (del 40% dell'indice Istat) oltre tre e fino a quattro volte il minimo;
- 20% (del 20% dell'indice) oltre quattro e fino a cinque volte il minimo;
- 20% (del 10% dell'indice) oltre cinque e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

**Per il 2016:**

- 100% dell'Istat fino a tre volte il minimo Inps;
- 50% (del 40% dell'indice Istat) oltre tre e fino a quattro volte il minimo;
- 50% (del 20% dell'indice) oltre quattro e fino a cinque volte il minimo;
- 50% (del 10% dell'indice) oltre cinque e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

La somma risultante dall'applicazione della **nuova perequazione** per gli anni 2012 e 2013 e dalla rielaborazione delle rivalutazioni delle pensioni per l'anno 2014 e per i primi sette mesi del 2015 (sino a luglio), è stata pagata dall'Inps con la rata di pensione di agosto 2015.

r) **Con D.M del 22 giugno 2015** (in G.U. del 6-7-2015) sono stati determinati i coefficienti utili per il calcolo della pensione con il criterio contributivo per il triennio 2016-2018.

s) La **Legge di Stabilità per il 2016** ha previsto:

- **Penalizzazioni:** è stata prorogata a tutto il 2017 la soppressione delle penalizzazioni introdotte dalla Riforma Fornero per coloro che decidono di andare in pensione prima dei 62 anni di età vantando tuttavia i requisiti di anzianità contributiva per la vecchiaia anticipata (i cosiddetti precoci); inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016 viene ripristinato l'intero importo della pensione per coloro che essendo andati in pensione prima dei 62 anni di età, hanno subito la

riduzione della “quota retributiva” nel triennio 2012-2014 a causa delle penalizzazioni: riduzione di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di 2 punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età;

- **Opzione donna:** la proroga dell’opzione donna, ossia la possibilità di ottenere la pensione anticipata con 35 anni di contributi e a 57 anni e 3 mesi di età (58 e 3 mesi per le lavoratrici autonome), anche nel caso in cui i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2015 e la decorrenza del trattamento sia successiva a tale data. Restano fermi il regime delle decorrenze (attesa di 12 mesi, 18 per le autonome) e il meno favorevole metodo di calcolo “tutto contributivo”;
  - **Part Time:** è introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2016), d’intesa con il datore di lavoro e per un periodo non superiore a 3 anni, di ridurre l’orario di lavoro tra il 40 e il 60%, ricevendo mensilmente in busta paga una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro (23,81% della retribuzione esente da tassazione) relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la **contribuzione figurativa** a carico della fiscalità generale, consentendo così al lavoratore part-time di ottenere la pensione senza alcuna penalizzazione.
- t) La **Legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità)** prevede:
- **Flessibilità in uscita** – A partire dal 1° maggio 2017, in via sperimentale per due anni, scatta l’operazione APE (anticipo pensionistico). L’operazione consentirà di ottenere il trattamento INPS a 63 anni d’età se nei successivi 3 anni e 7 mesi si matura il diritto alla pensione, con un finanziamento (di una banca) che serve da provvista finanziaria per l’erogazione della pensione dall’accesso (anticipato) fino alla maturazione dei requisiti effettivi (quelli ordinari). Tre le condizioni richieste: avere un’età non inferiore a 63 anni, e maturare il diritto alla pensione entro tre anni e sette mesi con un trattamento non inferiore a 703 euro mensili. La scelta dell’APE richiede, inoltre, una polizza assicurativa per il caso di premorienza, al fine di non incidere sulla pensione di reversibilità e sugli eredi. Una volta ottenuta, l’APE viene erogata per 12 mesi (non c’è tredicesima), esentasse. La restituzione del prestito, che include interessi e premio assicurativo, è diluita su 20 anni a rate costanti. Le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell’IRPEF. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a 1/20esimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento della pensione. Tre le tipologie previste: volontaria, sociale e aziendale. Per avvalersi **dell’APE volontaria** è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. **L’APE sociale**, riservata ad alcune categorie di lavoratori, l’Ape sociale si differenzia dalla “volontaria” per via degli oneri che in questi casi saranno a carico dello Stato. Ne potranno usufruire: a) coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi, cui è richiesta una anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) i lavoratori assistono, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in

situazione di gravità (legge n. 104/1992) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; c) invalidi con una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% (anche qui è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 30 anni); d) siano lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa, attività per le quali è richiesto un impegno difficoltoso e rischioso (operai dell'edilizia, conciatori di pelle, ecc.), cui è richiesta una anzianità contributiva di almeno 36 anni. L'APE sociale consisterà in un trattamento assistenziale di importo non superiore a 1.500 euro al mese (e non è soggetto a rivalutazione) che accompagnerà le quattro categorie sopra individuate al raggiungimento della pensione. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro nei limiti di 8mila euro annui. **L'APE aziendale** riguarda i lavoratori in esubero e funziona con gli stessi meccanismi dell'Ape volontaria, con la differenza che il finanziamento è posto a carico del datore di lavoro.

- **Quattordicesima mensilità.** La quattordicesima rappresenta un importo aggiuntivo (esente fiscalmente) pagato insieme alla rata di pensione di luglio e viene riconosciuta ai pensionati con più di 64 anni che hanno un reddito lordo annuale fino a 9.787 euro, 1,5 volte il trattamento minimo Inps. Il limite di reddito, a partire dal 1° gennaio 2017, viene elevato a 13.050 euro (2 volte il minimo). Ai pensionati che hanno un reddito lordo annuale fino a 9.787 la tredicesima viene corrisposta in misura maggiorata del 30%.
- **No tax area.** La cosiddetta “no tax area” riguarderà i pensionati con età non superiore a 75 anni. Inoltre il limite reddituale sarà elevato per tutti i pensionati a 8.125 euro
- **Lavoratori precoci.** I lavoratori precoci sono coloro che possono vantare 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo entro il 19° anno di età. Per tali lavoratori è prevista l'abolizione della penalità introdotte dalla riforma Monti-Fornero per pensionamenti con età inferiori a 62 anni: il taglio è dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 ed è elevato al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60. Inoltre, i precoci potranno aver accesso alla pensione con 41 anni di contributi (fermi restando gli adeguamenti demografici), solo però se disoccupati senza ammortizzatori sociali, oppure se hanno condizioni di salute che determinano una disabilità o se occupati da almeno 6 anni in attività particolarmente gravose.
- **Co.co.co.** I collaboratori coordinati e contributivi titolari di partita Iva (noti anche come free-lance), iscritti alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione o già titolari di diversa copertura previdenziale che nel 2016 hanno pagato un contributo pari al 27% dei compensi, dal 1° gennaio 2017 pagheranno una aliquota ridotta al 25%.
- **Cumulo periodi contributivi.** Tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei propri contributi ai fini della maturazione del diritto alla pensione anticipata e/o a quella di vecchiaia. Si allarga così il raggio d'azione del cumulo, che insieme alla totalizzazione e alla ricongiunzione rappresenta una delle tre soluzioni per sommare i contributi versati in diverse gestioni. Il criterio di calcolo dell'assegno non seguirà la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma sarà applicato il pro-rata con le regole in vigore in ciascuna gestione. Con il cumulo gratuito si potrà sfruttare l'intero patrimonio contributivo, senza sborsare somme (a volte notevoli) per la ricongiunzione, o attende l'apertura della finestra di 22 per la pensione anticipata prevista per la totalizzazione.

## ***Approfondimento 1: Requisiti di accesso al pensionamento a normativa vigente***

In linea con uno schema comune alla maggior parte dei Paesi europei, il sistema pensionistico italiano prevede, in sostanza, due canali di accesso al pensionamento: il pensionamento di vecchiaia con un requisito contributivo **minimo di 20 anni**; il pensionamento anticipato con un'età inferiore a quella di vecchiaia ma con requisiti contributivi più stringenti.

**Pensionamento di vecchiaia.** Nel sistema pensionistico italiano, l'età minima per il pensionamento di vecchiaia prevista dalla Monti Fornero nel 2017, pari a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e le donne del settore pubblico e per gli uomini del settore privato e autonomi, 66 anni e 1 mese per le donne del settore autonomi e 65 anni e 7 mesi per le donne del settore privato. Quest'ultimo requisito (donne settore privato) viene gradualmente incrementato e pienamente allineato a quello degli altri lavoratori, a partire dal primo gennaio 2018 (*vedasi Tabella A2*). Sempre nel 2018, il requisito minimo di età per l'accesso all'assegno sociale sarà elevato di un anno e, quindi, equiparato al requisito minimo di età per il pensionamento di vecchiaia. Oltre al requisito di età, l'accesso al pensionamento di vecchiaia richiede un requisito minimo di contribuzione di almeno 20 anni e, nel solo regime contributivo, la maturazione di un importo minimo di pensione non inferiore a 673 euro mensili del 2017 (pari a 1,5 volte l'assegno sociale nello stesso anno), indicizzato con la media mobile quinquennale del PIL nominale. Quest'ultimo vincolo viene meno al raggiungimento di un'età superiore di 4 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia (70 anni e 3 mesi nel 2015, 70 anni e 4 mesi nel triennio 2016-2018). I suddetti requisiti sono adeguati nel tempo in funzione delle variazioni della speranza di vita. Attorno al 2020 il requisito minimo di età per la pensione di vecchiaia raggiunge i 67 anni per la generalità dei lavoratori.

**Pensionamento anticipato (vedasi Tabella A1).** La possibilità di pensionamento con età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia (cosiddetto 'pensionamento anticipato') è consentita al raggiungimento di un requisito contributivo minimo pari, nel 2016-2018 a:

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il suddetto requisito contributivo è indipendente dall'età ed adeguato nel tempo in funzione delle variazioni della speranza di vita.

**Per i lavoratori iscritti per la prima volta** al sistema pensionistico pubblico **a partire dal 1996** (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo), è previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato. Essi possono accedere al pensionamento con un'età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, fino ad un massimo di 3 anni, se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione ed un importo minimo di pensione non inferiore a 1.256 euro mensili (che corrisponde a 2,8 volte l'assegno sociale). Tale importo è indicizzato in funzione della media mobile quinquennale del PIL nominale. Il vincolo di un importo minimo di pensione relativamente elevato sostituisce, di fatto, il requisito contributivo minimo di 35 anni previsto dalla normativa precedente per l'accesso al pensionamento anticipato nel regime contributivo. Il valore soglia è stato determinato al fine di garantire, in media, l'equivalenza nell'età di accesso al pensionamento e preservare il livello di adeguatezza delle prestazioni garantito dalla legislazione previgente.

***Adeguamento dei requisiti minimi alla speranza di vita.*** A partire dal 2013<sup>1</sup>, il requisito minimo di età per il pensionamento di vecchiaia (e per il pensionamento anticipato nel regime contributivo), nonché il requisito contributivo minimo, indipendente dall'età, per il pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi, vengono adeguati ogni 3 anni in funzione della variazione della speranza di vita a 65 anni, rilevata dall'Istat nel triennio precedente. A partire dal 2019, il suddetto adeguamento è previsto a cadenza biennale anziché triennale. L'adeguamento alle variazioni della speranza di vita si applica, in parallelo, anche all'età minima di accesso ***all'assegno sociale.***

Come espressamente previsto dalla normativa vigente, il procedimento per l'adeguamento dei requisiti minimi alle variazioni della speranza di vita rientra interamente nella sfera di competenza amministrativa assicurando, in tal modo, l'effettività della revisione periodica ed il rispetto delle scadenze previste.

Tale procedimento è pienamente coerente con quello previsto per l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (art.1, co. 6 della legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 247/2007) la cui periodicità è stata resa biennale a partire dal 2019, per motivi di coerenza.

L'adeguamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento rappresenta un ulteriore rafforzamento dei meccanismi endogeni al sistema pensionistico (fra cui la revisione dei coefficienti di trasformazione nel sistema di calcolo contributivo) atti a contrastare gli effetti negativi dell'invecchiamento demografico sugli equilibri finanziari del sistema pensionistico. Inoltre, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento produce un innalzamento del livello medio dei trattamenti pensionistici, contribuendo al miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni, specialmente nell'ambito del sistema di calcolo contributivo. Di seguito si riportano le tabelle con i requisiti minimi di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale, calcolati sulla base dell'evoluzione della speranza di vita sottostante la previsione demografica, ipotesi centrale, recentemente prodotta dall'Istat, con base 2011. Ovviamente, gli adeguamenti effettivi saranno quelli stimati a consuntivo dall'Istat secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, la legge n. 214/2011 prevede una clausola di garanzia per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento a partire dal 2021 in base alla quale il requisito minimo di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni.

---

<sup>1</sup> L'adeguamento dei requisiti avente decorrenza 2013, in ottemperanza al dettato normativo (art. 12, co. 12-bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni con legge 122/2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato in GU il 13 dicembre 2011. Tale adeguamento è pari a 3 mesi, come previsto dal comma 12-ter, del DL 78/2010) che il primo adeguamento non possa superare i 3 mesi, anche in presenza di un incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente, come si è effettivamente verificato atteso che tale incremento in riferimento all'età di 65 anni e relativamente alla media della popolazione residente, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è stato valutato dall'Istat in 5 mesi.

**Tabella A1: Requisiti richiesti per la pensione di anzianità (o anticipata)**

Anno di pensionamento	Età			
	Dipendenti privati	Dipendenti Pubblici	Categorie tutelate *	Lavoratori autonomi
Fino al 1995	35 anni	20/25 anni **	35 anni	35 anni
1996 – 1997	35 + 52 (36)	20/25 anni **	35 + 52 (36)	35 + 56 (40)
1998	35 + 54 (36)	35 + 53 (36)	35 + 53 (36)	35 + 57 (40)
1999	35 + 55 (37)	35 + 53 (37)	35 + 53 (37)	35 + 57 (40)
2000	35 + 55 (37)	35 + 54 (37)	35 + 54 (37)	35 + 57 (40)
2001	35 + 56 (37)	35 + 55 (37)	35 + 54 (37)	35 + 58 (40)
2002	35 + 57 (37)	35 + 55 (37)	35 + 55 (37)	35 + 58 (40)
2003	35 + 57 (37)	35 + 56 (37)	35 + 55 (37)	35 + 58 (40)
2004 – 2005	35 + 57 (38)	35 + 57 (38)	35 + 56 (38)	35 + 58 (40)
2006 – 2007	35 + 57 (39)	35 + 57 (39)		35 + 58 (40)
2008 - 6/2009	35 + 59 (40)	35 + 59 (40)		35 + 60 (40)
7/2009 – 2010	35 + 60 (40) 36 + 59	35 + 60 (40) 36 + 59		35 + 61 (40) 36 + 60
2011	35 + 61 oppure 36 + 60 (40)	35 + 61 oppure 36 + 60 (40)		35 + 62 oppure 36 61 (40)
	<b>Tutti</b>		<b>Assicurati post 31/12/1995</b>	
2012	42 anni e 1 mese (41 anni 1 mese le donne)		63 anni ***	
2013	42 anni e 5 mese (41 anni 5 mesi le donne)		63 anni e 3 mesi	
2014-2015	42 anni e 6 mesi (41 anni 6 mesi le donne)		63 anni e 3 mesi	
<b>2016-2018 ****</b>	<b>42 anni e 10 mesi (41 anni 10 mesi le donne)</b>		<b>63 anni e 7 mesi</b>	
2019-2020 *****	43 anni e 2 mesi (42 anni 2 mesi le donne)		63 anni e 11 mesi	
2021-2022 *****	43 anni e 5 mesi (42 anni 5 mesi le donne)		64 anni e 2 mesi	
2023-2024 *****	43 anni e 8 mesi (42 anni 8 mesi le donne)		64 anni e 5 mesi	
2025-2026 *****	43 anni e 11 mesi (42 anni 11 mesi le donne)		64 anni e 8 mesi	
2027-2028 *****	44 anni e 2 mesi (43 anni 2 mesi le donne)		64 anni e 11 mesi	
2029-2030 *****	44 anni e 4 mesi (43 anni 4 mesi le donne)		65 anni e 1 mese	
2035 *****	44 anni e 10 mesi (43 anni 10 mesi le donne)		65 anni e 7 mesi	
2040 *****	45 anni e 2 mesi (44 anni 2 mesi le donne)		65 anni e 11 mesi	
2045 *****	45 anni e 8 mesi (44 anni 8 mesi le donne)		66 anni e 5 mesi	
2050 *****	46 anni (45 anni le donne)		66 anni e 9 mesi	

N.B. Tra parentesi il requisito alternativo che prescinde dall'età anagrafica.

\* Per categorie tutelate si intendono i dipendenti qualificati come operai (e qualifiche equivalenti) e i cosiddetti "precoci", ossia coloro che hanno versato almeno un anno intero di contributi effettivi, derivanti da attività lavorativa, prima dei 19 anni di età, i quali sino al 2005 hanno beneficiato di requisiti più accessibili.

\*\* I requisiti richiesti erano pari a 20 anni (19 anni sei mesi ed un giorno) per i dipendenti dello Stato e 25 anni (24 anni sei mesi ed un giorno) per i dipendenti degli enti locali e Asl. In entrambi i casi era prevista una riduzione di 5 anni a favore delle donne coniugate e/o con prole a carico.

\*\*\* In presenza di un minimo di contribuzione effettiva di almeno 20 anni (non sono considerati utili i contributi figurativi) e a condizione che l'ammontare mensile della pensione sia almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale.

\*\*\*\* I valori indicati per il 2016-2018 sono adeguati alla speranza di vita accertata dall'ISTAT e stabilita dal DM 16 dicembre 2014 (in g.u. del 30 dicembre 2014).

\*\*\*\*\* I valori indicati dal 2019 in poi sono adeguati alla speranza di vita sulla base delle stime fornite dall'ISTAT.

**Tabella A2: Evoluzione dell'età pensionabile**

<i>Anno di pensionamento</i>	<i>Età</i>		
	<i>Dipendenti privati</i>	<i>Dipendenti Pubblici</i>	<i>Autonomi</i>
Fino al 1993	60 uomini e 55 donne	65 uomini e donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/1/1994 al 30/06/1995	61 uomini e 56 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/7/1995 al 31/12/1996	62 uomini e 57 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/1/1997 al 30/06/1998	63 uomini e 58 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/1/1998 al 31/12/1999	64 uomini e 59 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
Dal 1/1/2000 al 31/12/2009	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 60 donne
2010 – 2011	65 uomini e 60 donne	65 uomini e 61 donne*	65 uomini e 60 donne
2012	66 uomini e 62 donne	66 uomini e donne	66 uomini e 63 e 6 mesi donne
2013	66 e 3 mesi uomini e 62 e 3 mesi donne	66 e 3 mesi uomini e donne	66 e 3 mesi uomini e 63 e 9 mesi donne
2014-2015	66 e 3 mesi uomini e 63 e 9 mesi donne	66 e 3 mesi uomini e donne	66 e 3 mesi uomini e 64 e 9 mesi donne
<b>2016-2017 ***</b>	<b>66 e 7 mesi uomini e 65 e 7 mesi donne</b>	<b>66 e 7 mesi uomini e donne</b>	<b>66 e 7 mesi uomini e 66 e 1 mese donne</b>
2018	66 e 7 mesi uomini e donne	66 e 7 mesi uomini e donne	66 e 7 mesi uomini e donne
2019-2020	66 e 11 mesi uomini e donne	66 e 11 mesi uomini e donne	66 e 11 mesi uomini e donne
2021-2022 **	67 e 2 mesi uomini e donne	67 e 2 mesi uomini e donne	67 e 2 mesi uomini e donne
2025	67 e 8 mesi uomini e donne	67 e 8 mesi uomini e donne	67 e 8 mesi uomini e donne
2030	68 e 1 mese uomini e donne	68 e 1 mese uomini e donne	68 e 1 mese uomini e donne
2035	68 e 7 mesi uomini e donne	68 e 7 mesi uomini e donne	68 e 7 mesi uomini e donne
2040	68 e 11 mesi uomini e donne	68 e 11 mesi uomini e donne	68 e 11 mesi uomini e donne
2045	69 e 3 mesi uomini e donne	69 e 3 mesi uomini e donne	69 e 3 mesi uomini e donne
2050	69 e 9 mesi uomini e donne	69 e 9 mesi uomini e donne	69 e 9 mesi uomini e donne

\* Per le dipendenti pubbliche il requisito anagrafico di 61 anni è stato disposto dalla legge n. 122/2010, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) che ha riconosciuto al regime Inpdap, l'ente di previdenza dei pubblici dipendenti, natura di regime professionale ed ha quindi ritenuto non legittima la diversa età pensionabile richiesta alle donne.

\*\* La riforma Monti-Fornero stabilisce che qualora l'incremento dato dalle variazioni demografiche non dovessero arrivarci, a partire dal 2022 l'età del pensionamento non può comunque risultare inferiore a 67 anni di età.

\*\*\* I valori indicati dal 2019 in poi sono adeguati alla speranza di vita sulla base delle stime fornite dall'ISTAT.

## ***Approfondimento 2: L'indicizzazione delle pensioni***

Da oltre 20 anni è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l'indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una parziale per le quote di pensioni superiori. Sulle indicizzazioni ci sono stati molti interventi, spesso contraddittori e con l'unico scopo di produrre risparmi di sistema che però non hanno mai avuto una finalizzazione di sostegno al sistema delle pensioni; in alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcuna perequazione mentre in altri le prestazioni hanno subito differenti indicizzazioni che hanno tuttavia prodotto una riduzione strutturale e non più recuperabile nel valore delle prestazioni; per questo la Suprema Corte e la Cassazione si sono espresse negativamente verso questi provvedimenti.

**2007 e anni precedenti.** Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.382,91 euro lordi mensili); 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 euro lordi mensili); 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 euro lordi mensili).

**2009-2010.** Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.217,80 euro lordi mensili del 2009 e 2.288,80 euro del 2010); 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.217,81 euro lordi mensili del 2009 e da 2.288,81 euro nel 2010).

**2011.** Terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente dall'inflazione, si torna alla situazione del **2007**.

**2012-2013.** Il governo Monti, con la manovra «salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d'importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013. - Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili nel 2012, e 1.443 nel 2013). Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione

**2012-2016. Il decreto legge n. 65/2015 (convertito in L. 109/2015),** emanato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il “blocco” dell'indicizzazione per il biennio 2012/2013 delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo, ha sostanzialmente riformulato le regole come segue.

### **Per gli anni 2012 e 2013:**

- 100% dell'Istat fino a 3 volte il minimo Inps; - 40% oltre 3 e fino a 4 volte il minimo;
- 20% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo; - 10% oltre 5 e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

### **Per gli anni 2014 e 2015:**

- 100% dell'Istat fino a tre volte il minimo Inps; - 8% oltre tre e fino a quattro volte il minimo;
- 4% oltre quattro e fino a cinque volte il minimo; - 2% oltre cinque e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

**Per il 2016:**

- 100% dell'Istat fino a tre volte il minimo Inps; - 20% oltre tre e fino a 4 volte il minimo;
- 10% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo; - 5% oltre 5 e fino a 6 volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

*Dal 2017 avrebbe dovuto essere ripristinata l'indicizzazione precedentemente in vigore, ossia indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo; 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo; 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo. Ma la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato il regime provvisorio in vigore nel 2015 a tutto il 2018.*

**Indicizzazione 2012**

<b>Importo della pensione al dicembre 2011</b>	<b>Aumento</b>
Fino a € 1.406	+ 2,7% (100% Istat)
Da € 1.406 a € 1.924	+ 1,08% (40% Istat)
Da € 1.924 a € 2.405	+ 0,54% (20% Istat)
Da € 2.405 a € 2.886	+ 0,27% (10% Istat)
Oltre € 2.886	0

**Indicizzazione 2013**

<b>Importo della pensione al dicembre 2012</b>	<b>Aumento</b>
Fino a € 1.443	+ 3% (100% Istat)
Da € 1.443 a € 2.405	+ 1,2% (40% Istat)
Da € 2.405 a € 2.477	+ 0,6% (20% Istat)
Da € 2.477 a € 2.973	+ 0,3% (10% Istat)
Oltre € 2.973	0

**Indicizzazione 2014**

<b>Importo della pensione al dicembre 2013</b>	<b>Aumento</b>
Fino a € 1.487	+ 1,2% (100% Istat)
Da € 1.487 a € 1.982	+ 0,096 (8% Istat)
Da € 1.982 a € 2.478	+ 0,048% (4% Istat)
Da € 2.478 a € 2.973	+ 0,024% (2% Istat)
Oltre € 2.973	0

**Indicizzazione 2015**

<b>Importo della pensione al dicembre 2014</b>	<b>Aumento provvisorio</b>	<b>Aumento definitivo</b>
Fino a € 1.503	+ 0,30% (100% Istat)	+ 0,20% (100% Istat)
Da € 1.503 a € 2.004	+ 0,285% (95% Istat)	+ 0,190% (95% Istat)
Da € 2.004 a € 2.505	+ 0,225% (75% Istat)	+ 0,015% (75% Istat)
Da € 2.505 a € 3.006	+ 0,0150% (50% Istat)	+ 0,01% (50% Istat)
Oltre € 3.006	+ 0,135% (45% Istat)	+ 0,09% (45% Istat)

<i>Prestazione</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 *</b>
Trattamento minimo	500,88	502,39	501,38
Assegno sociale	447,17	448,52	447,62
Pensione sociale	368,52	369,63	368,89
Ex Milione al mese	637,32	638,83	637,82
Pensione Invalidità civile	<b>278,91</b>	<b>279,75</b>	279,47
Indennità accompagnamento	504,07	508,55	508,55

**Indicizzazione delle pensioni per il 2016:** L'indice Istat dell'inflazione 2015 è risultato negativo e pertanto dal 1° gennaio 2016 non viene riconosciuta alcuna rivalutazione delle pensioni: quindi nessun aumento dell'assegno. Inoltre, poiché l'indice di inflazione provvisorio per la rivalutazione delle pensioni nel 2015 era stabilito nello 0,3%, ma è stato definitivamente fissato dall'Istat nello 0,2%, dal 1° gennaio 2016 le pensioni si sarebbero dovute ridurre di quanto corrisposto in più nel 2015, cioè lo 0,1%. Per evitare una rivalutazione negativa, la legge di stabilità 2016 ha previsto che a gennaio fossero messi in pagamento gli importi "corretti" sulla base dell'inflazione definitiva 2014, ma senza alcuna trattenuta riferita al 2015. Il congruaggio si farà, ma solo nel 2017; cosa che in realtà non avverrà in quanto anche per quest'anno l'indice d'inflazione risulta pari a zero.

### ***Approfondimento 3: Pensioni di importo alto (cosiddette d'oro)***

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente e con modalità spesso assai discutibili sui trattamenti previdenziali di importo più elevato. Di seguito si espone la cronologia e i contenuti delle numerose disposizioni legislative.

- ***L'art. 37 della legge n. 488/1999***, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a un massimale annuo (123 milioni di lire), un contributo di solidarietà del 2% sulla parte eccedente. Le modalità di attuazione della disposizione sono state dettate dal decreto ministeriale 7 agosto 2000.

- ***L'art., commi 102-103, della legge n. 350/2003***, che ha previsto un contributo di solidarietà del 3%, per tre anni (2004/2006), sui trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori della previdenza obbligatoria con importi complessivamente superiori a 25 volte il trattamento minimo INPS. Le modalità di attuazione della disposizione sono state dettate con il D.M. 1° aprile 2004;

- ***L'art. 1, comma 2, lettera u), della legge n. 243/2004 (riforma Maroni)***, che tra i principi e criteri direttivi della delega per il riordino del sistema pensionistico, aveva previsto, in via sperimentale, un contributo di solidarietà del 4% per le pensioni superiori a 25 volte il trattamento minimo INPS; ***la delega è rimasta inattuata.***

- ***L'art. 1, commi 222-223 della legge n. 296/2006***, che ha previsto un contributo di solidarietà del 15%, a partire dal 1° gennaio 2007, sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono state dettate con il D.M. 29 ottobre 2010.

- ***L'art. 18, comma 22bis, del decreto legge n. 98/2011***, che ha introdotto un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150mila euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150mila euro e del 15% per la parte eccedente i 200mila euro. Le somme trattenute dagli enti venivano versate all'entrata del bilancio dello Stato. ***Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n.116 del 2013.***

- ***L'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 138/2011*** che ha introdotto, per gli anni 2011/2013 un contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo (inclusi i trattamenti pensionistici) superiore a 300.000 euro lordi annui; la disposizione prevede, poi, che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il contributo di solidarietà possa essere prorogato anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono state dettate dal D.M. 21 novembre 2011.

- ***L'art. 24, comma 21, della legge n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero)***, il quale ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di

solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (lavoratori dell'ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. La misura del contributo, definita in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione operata dalla legge n. 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria, è pari: per i pensionati, allo 0,3% da 5 a 15 anni di iscrizione, allo 0,6% da 15 a 25 anni di iscrizione e all'1% per oltre i 25 anni di iscrizione; per i lavoratori, allo 0,5% per qualunque periodo di iscrizione. Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90mila euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150mila euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 150mila euro e al 15% per la parte eccedente 200mila euro.

- **L'art. 1, comma 486 legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).** Assieme all'indicizzazione, con la legge di Stabilità 2014 è tornato anche il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro che nel giugno 2013 la Corte costituzionale aveva cancellato. Il nuovo contributo viene riproposto dal Governo Letta (**per il triennio 2014-2016**) con l'intento di finanziare un sussidio a favore dei più poveri, motivazione che secondo il Governo, avrebbe dovuto consentire di superare eventuali nuovi giudizi di costituzionalità.

#### **Pensioni d'oro 2014**

<b>Importo lordo della pensione</b>	<b>Contributo dovuto</b>
Da 91.160 euro a 130.228 (Fascia compresa tra 14 e 20 volte il minimo)	6% della quota eccedente 91.160
Da 130.228 a 195.343 euro (Fascia compresa tra 20 e 30 volte il minimo)	12% della quota eccedente 130.228
Oltre 195.343 (Fascia superiore a 30 volte il minimo)	18% della quota eccedente

#### **Pensioni d'oro 2015**

<b>Importo lordo della pensione</b>	<b>Contributo dovuto</b>
Da 91.435 a 130.622 euro (Fascia compresa tra 14 e 20 volte il minimo)	6% della quota eccedente 91.435
Da 130.622 a 195.932 euro (Fascia compresa tra 20 e 30 volte il minimo)	12% della quota eccedente 130.622
Oltre 195.932 (Fascia superiore a 30 volte il minimo)	18% della quota eccedente

#### **Pensioni d'oro 2016**

<b>Importo lordo della pensione</b>	<b>Contributo dovuto</b>
Da 91.344 a 130.492 euro (Fascia compresa tra 14 e 20 volte il minimo)	6% della quota eccedente 91.344
Da 130.492 a 195.737 euro (Fascia compresa tra 20 e 30 volte il minimo)	12% della quota eccedente 130.492
Oltre 195.737	18% della quota eccedente

(Fascia superiore a 30 volte il minimo)	
---	--

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a **quattordici volte il trattamento minimo** INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al **6%** della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, il 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. In tutto, le pensioni colpite dal nuovo contributo di solidarietà sono, secondo i dati del Casellario dei Pensionati gestito dall'Inps, **circa 45.000** su oltre 16 milioni di pensionati e oltre 23 milioni di prestazioni in pagamento. Com'era da prevedere anche avverso questo provvedimento è stato fatto ricorso alla Consulta che si deve ancora esprimere.

## Approfondimento 4: L'evoluzione delle aliquote contributive

Negli ultimi 20 anni le aliquote contributive hanno subito una evoluzione iniziata, per quanto riguarda il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con il decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23 della legge n. 335/1995 (riforma Dini), che ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l'aliquota di finanziamento con contestuale riduzione delle aliquote dovute per Tbc (0,14%), indennità economiche di maternità (0,57%) e Cuaf (3,72%).

### Serie storica delle aliquote contributive I.V.S. e dei contributi capitari

Anni	Serie storica delle aliquote contributive I.V.S. e dei contributi capitari						Serie storica retribuzioni redditi - dati medi annui pro-capite - (euro)		
	F.P.L.D. (a)		Artigiani		Commercianti (b)		F.P.L.D. (d)	Artigiani (e)	Commercianti (e)
	Totale	di cui a carico del lavoratore	Contributo annuo fisso (euro)	Contributo annuo % (c)	Contributo annuo fisso (euro)	Contributo annuo % (c)			
1960	14,41%	4,76%	4,02						
1961	14,41%	4,75%	4,02						
1962	16,42%	5,42%	4,02						
1963	19,10%	6,32%	4,02						
1964	18,80%	6,17%	4,02						
1965	18,58%	5,95%	4,02						
1966	18,58%	5,95%	7,71		7,71				
1967	18,10%	6,30%	7,71		7,71				
1968	19,67%	6,55%	7,71		7,71				
1969	20,58%	6,85%	7,71		7,71				
1970	20,58%	6,85%	7,71		7,71				
1971	18,91%	6,30%	7,71		7,71				
1972	19,01%	6,30%	7,71		7,71				
1973	19,01%	6,30%	7,71		7,71				
1974	19,95%	6,30%	15,77		15,77				
1975	20,77%	6,72%	37,46		37,46				
1976	23,31%	7,15%	45,14		45,14				
1977	23,31%	7,15%	51,48		51,48				
1978	23,31%	7,15%	61,52		61,52				
1979	23,31%	7,15%	149,99		149,99				
1980	23,90%	7,15%	223,49		221,68				
1981	24,01%	7,15%	328,06		326,77				
1982	24,17%	7,15%	310,73	4,00%	308,92	6,462	3,588	4,072	
1983	24,51%	7,15%	392,46	4,00%	390,67	7,535	3,974	4,499	
1984	24,51%	7,15%	442,86	4,00%	441,05	8,622	4,249	4,798	
1985	24,51%	7,15%	487,86	4,00%	486,05	9,548	4,792	5,297	
1986	24,51%	7,15%	617,16	4,00%	615,35	10,166	5,857	6,531	
1987	24,51%	7,15%	648,21	4,00%	646,40	11,044	6,267	6,785	
1988	24,51%	7,15%	672,93	4,00%	671,54	11,824	6,718	6,973	
1989	25,92%	7,29%	701,75	4,00%	699,94	12,630	7,348	7,350	
1990	25,92%	7,29%		12,00%		13,622	9,241	8,586	

Nei casi in cui la variazione delle suddette aliquote non ha consentito di raggiungere al 1° gennaio 1996 l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota FPLD, per via della entità delle aliquote, ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere è stato scagionato, mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1997. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i datori di lavoro che si trovavano nelle suddette condizioni, hanno dovuto aumentare la quota destinata al FPLD di un ulteriore 0,50% sino al raggiungimento del 32%, cui si aggiungeva lo 0,70% ex GESCAL (finanziamento case popolari). La legge Finanziaria 2007 (art. 27 L. 30/1997) ha definitivamente elevato l'aliquota del FPLD al 33%. Numerosi provvedimenti successivi sono intervenuti sulle aliquote degli artigiani,

commercianti e collaboratori. Questa la tabella riepilogativa dell'evoluzione delle varie aliquote. Come si può notare dalle tabelle successive, tutti i Governi succedutisi in questi 55 anni hanno optato, per tenere in equilibrio il sistema pensionistico, per l'aumento delle aliquote contributive; se questa opzione è stata corretta fino al 1987 per i dipendenti e fino al 2007 per i lavoratori autonomi, successivamente si è verificata penalizzante per il costo del lavoro che è stato appesantito a scapito della competitività del Paese, crollata quando sono finite con l'euro, le svalutazioni competitive. La Monti Fornero ha ulteriormente peggiorato la situazione.

### Serie storica delle aliquote contributive I.V.S. e dei contributi capitari

1991	26,09%	7,46%		12,75%		12,75%	14.947	10.196	10.020
1992	26,49%	7,86%		13,50%		13,50%	16.041	11.961	11.579
1993	26,97%	8,34%		14,29%		14,29%	16.706	12.840	12.482
1994	26,97%	8,34%		15,00%		15,00%	17.330	13.503	14.024
1995	27,16%	8,40%		15,00%		15,00%	18.007	14.290	14.242
1996	32,70%	8,89%		15,00%		15,09%	18.718	15.445	15.315
1997	32,70%	8,89%		15,00%		15,39%	19.185	15.547	15.146
1998	32,70%	8,89%		15,80%		16,19%	19.758	16.237	16.166
1999	32,70%	8,89%		16,00%		16,39%	20.323	17.122	17.551
2000	32,70%	8,89%		16,20%		16,59%	21.147	17.853	17.956
2001	32,70%	8,89%		16,40%		16,79%	21.760	17.509	16.218
2002	32,70%	8,89%		16,60%		16,99%	22.327	17.964	17.979
2003	32,70%	8,89%		16,80%		17,19%	22.910	18.191	18.048
2004	32,70%	8,89%		17,00%		17,39%	23.807	18.405	18.603
2005	32,70%	8,89%		17,20%		17,59%	24.536	18.804	19.251
2006	32,70%	8,89%		17,40%		17,79%	25.401	19.590	19.526
2007	33,00%	9,19%		19,50%		19,59%	26.221	20.766	20.190
2008	33,00%	9,19%		20,00%		20,09%	27.255	20.861	20.248
2009	33,00%	9,19%		20,00%		20,09%	28.040	20.895	20.558
2010	33,00%	9,19%		20,00%		20,09%	29.090	19.593	19.935

(a) Aliquote medie dell'anno calcolate tenendo conto delle mensilità aggiuntive, (b) La gestione commercianti è iniziata nel 1996.

(c) Per l'anno 1990 l'aliquota è quella in vigore dal 1° luglio. Per gli anni 1991, 1992 e 1993 si riportano le aliquote medie dell'anno.

(d) Fonte: Elaborazione su dati dell'Industria in s.s. tratti da "Annuario di Contabilità Nazionale" per il periodo 1960/1969 e "Relazione Generale sulla situazione economica del Paese" per il periodo 1970-1999. A decorrere dall'anno 2000 i dati sono il risultato di elaborazioni dirette su dati Istat-DataWarehouse relativi al settore Industria s.s.

(e) I valori della serie storica dei redditi sono stimati sulla base dei dati di Rendiconto.

Copyright © Allina & Associati - rrendiconto.it

Decorrenza	Dipendenti	Artigiani	Commercianti (*)	Collaboratori(**)
1° gennaio 2011	33%	20%	20,09%	26,72 (17%)
1° gennaio 2012	33%	21,3%	21,39%	27,72 (18%)
1° gennaio 2013	33%	21,75%	21,84%	28,72 (20%)
1° gennaio 2014	33%	22,20%	22,29%	28,72 (22%)
1° gennaio 2015	33%	22,65%	22,84%	30,72 (23,50%)
1° gennaio 2016	33%	23,10%	23,29%	31,72 (24%)
1° gennaio 2017	33%	23,55%	23,74%	32,72 (24%)
Dal 2018	33%	24%	24,09%	33,72 (24%)

\* L'aliquota degli iscritti alla Gestione Commercianti contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (sino al 2018), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, d.lgs. 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l'attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di tre anni.

\*\* Tra parentesi l'aliquota dovuta dai soggetti iscritti a una gestione previdenziale o titolari di pensione. Per gli anni 2014-2016 i titolari di partita Iva hanno beneficiato di un'aliquota ridotta al 27,72%. Dal 1° gennaio 2017 (Legge di Bilancio 2017) l'aliquota scende definitivamente al 25%.

## ***Approfondimento 5: Il calcolo contributivo e l'utilizzo dei coefficienti***

Con il D.M del 22 giugno 2015 sono stati rideterminati i coefficienti da utilizzare dal 2016 al 2018 per il calcolo della pensione con il metodo contributivo. Rispetto ai valori utilizzati nel triennio 2013-2015, i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione, che a seconda dell'età di accesso alla pensione, varia da un minimo dell'1,35 a un massimo del 2,50%. Il metodo di calcolo contributivo è il perno su cui ruota la riforma Dini del 1995 in cui la pensione è strettamente collegata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni come avveniva con il sistema retributivo.

**Come funziona.** Il metodo contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio (i lavoratori autonomi il 22,65% del reddito aliquota che raggiungerà il 24% nel 2018). Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il Prodotto interno lordo) e all'inflazione. Si può dire, quindi, che più cresce l'Azienda Italia, maggiori saranno le rendite su cui si potrà contare. Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l'aumentare dell'età.

Il metodo contributivo si differenzia da quello retributivo anche su un altro punto fondamentale: l'esistenza di un tetto contributivo-pensionabile. In pratica, un limite oltre il quale non sono dovuti i contributi e la pensione viene calcolata fino al massimale contributivo-prestazionale. Il massimale viene annualmente rivalutato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo e il valore per l'anno 2016 è pari a **100.324 euro**. Questo significa, ad esempio, che la quota pensionistica di accantonamento annuo nel 2016 non può superare 33.107 euro per i dipendenti e i 22.724 euro per gli artigiani e commercianti, rispettivamente il 33% ed il 22,65% del tetto.

**I coefficienti.** I coefficienti originari indicati nella L. 335/1995 avrebbero dovuto essere rivisti e aggiornati seguendo l'andamento della cosiddetta speranza di vita (calcolata dall'Istat) ogni 10 anni. Per cui, la prima revisione sarebbe dovuta avvenire nel 2006. Ma non se ne fece nulla sino al 2010. Dal 1° gennaio di quell'anno, infatti, per effetto della riforma Prodi-Damiano (art. 1, comma 14, legge n. 247/2007) sono scattati i nuovi valori, insieme con la previsione della loro rideterminazione con cadenza triennale sino al 2018 e biennale a partire dal 2019.

Le pensioni saranno proporzionate al totale dei contributi versati e all'età di pensionamento. Per avere pensioni più alte occorre restare al lavoro qualche anno in più, rispetto al passato, come previsto dalla normativa vigente proprio perché l'aspettativa di vita aumenta. Un esempio tipo: per ottenere lo stesso coefficiente previsto nella originaria legge Dini a 65 anni di età, nel triennio 2016-2018 bisogna lavorare 4 anni in più, fino a 69 anni, ma occorre tenere presente che l'aspettativa di vita è aumentata di oltre 5 anni e quindi la pensione si prenderà per 5 anni in più.

**Vecchi e nuovi coefficienti**

<i>Età</i>	<i>1996- 2009</i>	<i>2010 - 2012</i>	<i>2013 - 2015</i>	<i>2016 - 2018</i>
57	4,720	4,419 (-6,38)	4,304 (-2,60)	4,246 (-1,35)
58	4,860	4,538 (-6,63)	4,416 (-2,69)	4,354 (-1,41)
59	5,006	4,664 (-6,83)	4,535 (-2,77)	4,468 (1,48)
60	5,163	4,798 (-7,07)	4,661 (-2,86)	4,589 (- 1,55)
61	5,334	4,940 (-7,39)	4,796 (-2,91)	4,719 (- 1,61)
62	5,514	5,093 (-7,64)	4,940 (-3,01)	4,856 (- 1,70)
63	5,706	5,257 (-7,87)	5,094 (-3,11)	5,002 (- 1,81)
64	5,911	5,432 (-8,10)	5,259 (-3,18)	5,159 (- 1,90)
65	6,136	5,620 (-8,41)	5,435 (-3,30)	5,326 (- 2,01)
66	-	-	5,624	5,506 (-2,01)
67	-	-	5,826	5,700 (- 2,17)
68	-	-	6,046	5,910 (- 2,25)
69	-	-	6,283	6,135 (- 2,36)
70	-	-	6,541	6,378 (- 2,50)

- N.B. Tra parentesi è indicata la riduzione in termini percentuali rispetto ai coefficienti in vigore nel triennio precedente.